



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 179 del 27/12/2024

Oggetto: ORDINANZA PER DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI.

IL SINDACO

Considerata la consuetudine di celebrare le festività di fine anno con lancio di petardi di vario genere e che gli stessi, anche se leciti e legittimamente acquistati, possono provocare incendi o indurre spavento in persone e animali;

Considerata l'esigenza di garantire la sicurezza e la salute della popolazione e di migliorare le condizioni di vivibilità, salvaguardando in particolar modo la convivenza civile, garantendo il diritto alla quiete di persone e animali, scongiurando altresì il pericolo di incendi e/o danneggiamenti alla vegetazione;

Visto il D.Lgs. 58/2010 (e s.m.i.) che, all'art. 3 classifica i fuochi d'artificio, all'art. 5 ne impone le limitazioni alla vendita e all'art. 17 ridefinisce le sanzioni di cui all'art. 53 del T.U.L.P.S;

Vista la circolare 11.01.01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S;

Ritenuto di dover limitare l'utilizzo degli articoli pirotecnici in grado di recare disturbo, limitatamente al periodo compreso tra le ore 22:00 del 31 dicembre 2024 e le ore 24:00 del 1 gennaio 2025, al fine di tutelare pubblica incolumità;

Atteso che si rende necessaria l'adozione di ogni possibile cautela affinché l'utilizzo di artifici pirotecnici, seppur di libera vendita, non sia fonte di potenziale pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone, né nocumento per gli animali d'affezione;

Considerata opportuna l'adozione di un provvedimento contenitivo in relazione all'uso di artifici di tipo pirotecnico e limitato ai soli casi, da valutarsi in fase di ogni singolo accertamento, in cui vi sia pregiudizio per persone, animali e cose;

Considerato che l'art. 54, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., attribuisce espressamente al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il combinato disposto tra i commi 1 e 1 bis dell'articolo 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale "la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco [...] sulla base di disposizioni di legge [...]";

Vista la Legge n.689/1981;

ORDINA

il divieto di far esplodere botti, petardi, nonché altri artifici di tipo pirotecnico **tra le ore 22:00 del 31 dicembre 2024 e le ore 24:00 del 1° gennaio 2025** in luoghi coperti e/o scoperti, pubblici o privati, nelle immediate vicinanze di abitazioni e/o altri luoghi caratterizzati dalla presenza di persone e/o animali, se ciò può provocare nocumento, danno o molestia a persone o animali;

Vengono fatti salvi eventuali spettacoli pirotecnici preventivamente autorizzati dalla competente Autorità e nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite.

AVVERTE

che la violazione alla presente ordinanza, ove il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste e disciplinate dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della predetta legge.

Gli organi di controllo territorialmente competenti sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza, che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Malnate e inviata al Sig. Prefetto di Varese.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**Sottoscritto dal Sindaco
(CANNITO NADIA)
con firma digitale**